



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'Appello di
VENEZIA

San Marco 4041 – Tel. 041/5217712-716-737 Fax 041/5217745
e-mail: pg.venezia@giustizia.it – prot.pg.venezia@giustiziacert.it

Venezia, 19 OTT. 2017

N. 8158 /2017 prot.

Ai Sigg. Sostituti Procuratore Generale
S E D E

e, p.c. Ai Sigg. Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali del
DISTRETTO

Oggetto : CRITERI di ORIENTAMENTO per l'applicazione del disposto dell'art. 599.bis c.p.p. (all'esito di riunione con i colleghi di Ufficio e di "interlocuzione" con i Procuratori del Distretto – art. 599. bis comma 4 c.p.p.)



Facendo seguito alla riunione di data 12 luglio 2017, alle susseguenti interlocuzioni, alla riunione con i Procuratori del Distretto in PADOVA il 14 settembre 2017, ed in attesa di nuovo incontro con i rappresentanti delle classi forensi, in vista della definizione di un protocollo di intesa per le modalità di accesso alla procedura del concordato in appello, rilevo quanto segue:

il c.d. "patteggiamento in appello" ossia il disposto dell' articolo 599-bis (*Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello*) rappresenta una novità suscettibile di assumere uno spiccato rilievo in una struttura giudiziaria (la Corte di Appello di VENEZIA) caratterizzata un'elevata percentuale di incidenza della prescrizione;

l'istituto va ragionevolmente inserito nell'alveo degli strumenti deflattivi del carico oggettivamente cospicuo delle corti d'appello penale, onde scongiurare il rischio di sostanziale vanificazione della risposta in tema di giurisdizione penale dello Stato, che si realizza appunto con l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 157 ss c.p.;

tale istituto, peraltro, non può e non deve rappresentare una sorta di permanente diluizione dell'intervento repressivo dello Stato, foriero di possibile ulteriore perdita di credibilità, anche perché suscettibile di accompagnarsi al sospetto (e non solo al di fuori degli ambienti

giudiziari) di una sorta di disimpegno della Procura Generale nella gestione di vicende talvolta particolarmente complesse;

si profila del tutto plausibile ricondurre la natura sostanzialmente “premiale” del rito a quella che regola, più in generale, gli istituti del rito abbreviato e dell’applicazione pena su istanza delle parti che, in cambio di un risparmio di risorse per lo Stato, consentono trattamenti sanzionatori più contenuti e caratterizzati da un congruo margine di certezza; in altri termini si ritiene che l’istituto rappresenti un apprezzabile compromesso tra le esigenze punitive dello Stato ed un impiego ottimizzato delle non cospicue risorse a disposizione.

é appena il caso di evidenziare come la sostanziale “unicità” di ogni processo penale precluda la possibilità di offrire direttive troppo articolate, suscettibili oltretutto di mortificare la necessaria autonomia del pubblico ministero in udienza;

Ne consegue che, con riguardo ad un profilo di massima delle direttive finalizzate a precisare i termini di patteggiamento in appello la linea tendenziale deve essere quella secondo cui la riduzione della pena non deve eccedere la misura del terzo rispetto a quella irrogata in primo grado;

deroghe nel senso di un trattamento più mite possono essere costituite da:

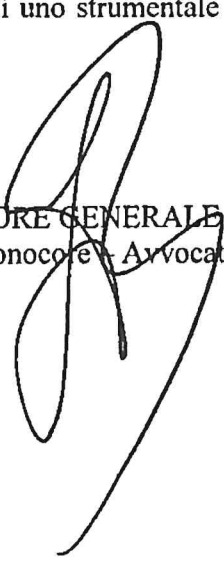
- attivazione del condannato con un congruo risarcimento del danno e/o comunque comportamenti che siano fattivamente orientati nel senso di elidere le conseguenze di carattere patrimoniale del reato;
- situazioni probatorie estremamente incerte ovvero costruzioni giuridiche sulle quali manca un sedimentato atteggiamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, conseguendole che il patteggiamento con riduzione di pena - anche in misura maggiore - salvaguarderebbe l’esigenza della pubblica accusa, specie in presenza di una parte civile, di ottenere un’affermazione di responsabilità almeno in punto di diritto;
- situazioni concernente vizi della sentenza, quali l’omessa pronuncia su alcuni capi di imputazione, che potrebbero determinare una regressione del processo, almeno in parte e per taluni imputati, in primo grado con tutte le conseguenze in punto entità del trattamento sanzionatorio e/o durata della custodia cautelare;
- l’esistenza di situazioni di conflitto familiare inequivocabilmente superate da respiscenza del coniuge o convivente ritenuto responsabile, derivandone che un trattamento sanzionatorio più mite eviterebbe il verificarsi di situazioni abnormi che rimetterebbero in pericolo, con conseguenze serie anche per eventuali figli minori, l’equilibrio raggiunto;

➤ la necessità di assicurare, per quanto possibile, una certa omogeneizzazione di trattamento sanzionatorio, a livello di Corte di Appello per situazioni, se non sovrapponibili, quantomeno molto simili;

deroghe nel senso di una riduzione meno consistente possono essere costituite dalla necessità di salvaguardare le situazioni di protezione di soggetti deboli, evitando che la negoziazione della pena determini l'immediata insorgenza di potenzialità di incontro tra vittima e "persecutore".

Si profila altresì corretto – specie in presenza di vicende che, dalla lettura stessa della sentenza si palesino suscettibili di ulteriore evoluzione investigativa (ancora in corso ovvero già conclusa dopo la pronuncia del provvedimento di primo grado) – attivare un' interlocuzione con il P.M. requirente circondariale o distrettuale; ciò sia al fine di convalidare (o, quanto meno, non smentire) atteggiamenti "premiali" *lato sensu* intesi, assunti dal pubblico ministero delle investigazioni, sia per contro, scongiurare il rischio di uno strumentale "patteggiamento in appello" che depotenzi l'azione cogente del P.M.

IL PROCURATORE GENERALE REGGENTE
Giancarlo Buonocore, Avvocato Generale



Estremi

N° 3266/2017.U

Tipo email Posta in uscita- Invio documento
Email PEC SI
Data invio 19/10/2017 11:19
Data di registrazione 19/10/2017 11:19
Casella scarico prot.pg.venezia@giustiziacert.it
Stato Invio inviata
Stato Consegna consegna in corso
Stato Accettazione accettata

Lavorazione

Stato Lavorazione	chiusa	a partire dal	19/10/2017	alle	11:19
U.O competente	PROTOCOLLO	dal	19/10/2017	alle	11:19
In carico a		dal		alle	
Azioni da fare					
Dettagli azione					

Contenuti

Mittente prot.pg.venezia@giustiziacert.it

Destinatari alessandro.severi@giustizia.it;giovannifrancesco.cicero@giustizia.it;giuseppe.salvo@giustizia.it;giovanni.valmassoi@giustizia.it;antonio.delorenzi@giustizia.it;giancarlo.buonocore@giustizia.it;brunofrancesco.bruni@giustizia.it;maristella.cerato@giustizia.it;prot.procura.rovigo@giustiziacert.it;prot.procmin.venezia@giustiziacert.it;

Oggetto CRITERI di ORIENTAMENTO - Prot. N° 0008158.U del 19/10/2017

Testo del Messaggio

Allegati

Allegato n° 1: Criteri_di_Orientamento.pdf

Estremi

N° 3267/2017.U

Tipo email Posta in uscita- Invio documento
Email PEC SI
Data invio 19/10/2017 11:19
Data di registrazione 19/10/2017 11:19
Casella scarico prot.pg.venezia@giustiziacert.it
Stato Invio inviata
Stato Consegna consegnata
Stato Accettazione accettata

Lavorazione

Stato	chiusa	a partire dal	19/10/2017	alle	11:19
Lavorazione					
U.O competente	PROTOCOLLO	dal	19/10/2017	alle	11:19
In carico a		dal		alle	
Azioni da fare					
Dettagli azione					

Contenuti

Mittente prot.pg.venezia@giustiziacert.it

Destinatari prot.procura.venezia@giustiziacert.it; prot.procura.verona@giustiziacert.it;
prot.procura.belluno@giustiziacert.it; prot.procura.padova@giustiziacert.it
; prot.procura.vicenza@giustiziacert.it; prot.procura.treviso@giustiziacert.it
;

Oggetto CRITERI di ORIENTAMENTO - Prot. N° 0008158.U del 19/10/2017

Testo del Messaggio

Allegati

Allegato n° 1: Criteri_di_Orientamento.pdf